

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2012
298/2012/R/EEL

DETERMINAZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MERITO
ALLE ISTANZE PER L'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, RELATIVO
AGLI IMPIANTI ESSENZIALI PER L'ANNO 2011.

DISPOSIZIONI SULLE COMPONENTI DEL COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO PER GLI
ANNI 2011 E 2012.

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 111/06 E
ARG/ELT 110/11

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt 52/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 110/11 (deliberazione ARG/elt 110/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2011, ARG/elt 172/11 (deliberazione ARG/elt 172/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);

- la comunicazione di EDIPOWER S.p.A. (di seguito: EDIPOWER), datata 28 dicembre 2010 – protocollo Autorità n. 42108 del 28 dicembre 2010 – (di seguito: prima comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di EDIPOWER, datata 2 agosto 2011 – protocollo Autorità n. 21420 dell'8 agosto 2011 – (di seguito: seconda comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), datata 5 agosto 2011 – protocollo Autorità n. 21684 del 5 agosto 2011 – (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 5 dicembre 2011 – protocollo Autorità n. 32431 del 13 dicembre 2011 – (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, datata 11 gennaio 2012 – protocollo Autorità n. 1024 del 16 gennaio 2012 – (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di CENTRO ENERGIA FERRARA S.p.A. (di seguito: CEF), datata 9 marzo 2012 – protocollo Autorità n. 7734 del 14 marzo 2012 – (di seguito: comunicazione CEF);
- la comunicazione di Terna, datata 16 marzo 2012 – protocollo Autorità n. 8987 del 23 marzo 2012 – (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, datata 23 marzo 2012 – protocollo Autorità n. 9723 del 29 marzo 2012 – (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG), datata 18 giugno 2012 – protocollo Autorità n. 18307 del 18 giugno 2012 – (di seguito: lettera DMEG);
- la comunicazione di Terna, datata 28 giugno 2012 – protocollo Autorità n. 20318 del 4 luglio 2012 – (di seguito: quarta comunicazione Terna);
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING SE ITALIAN BRANCH (di seguito: E.ON), datata 9 luglio 2012 – protocollo Autorità n. 20999 del 10 luglio 2012 – (di seguito: prima comunicazione E.ON);
- la comunicazione di E.ON, datata 10 luglio 2012 – protocollo Autorità n. 21072 dell'11 luglio 2012 – (di seguito: seconda comunicazione E.ON).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65, della deliberazione 111/06 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi; e che il calcolo di detti corrispettivi dipende dal valore assunto dal costo variabile riconosciuto, la cui articolazione è disciplinata dalla menzionata deliberazione;
- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del corrispettivo di reintegrazione;

- l'eventuale acconto sia pari al 75% della differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il 50% di una stima dei costi fissi riconosciuti e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti del medesimo semestre;
- gli impianti Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis di ENEL PRODUZIONE e San Filippo 220kV e San Filippo 150kV di EDIPOWER sono inclusi tra gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2011, ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10;
- con la seconda comunicazione EDIPOWER, detta società ha richiesto l'acconto di cui al comma 65.30, con riferimento agli impianti San Filippo 220kV e San Filippo 150 kV, per l'anno 2011; e che, con la seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE, quest'ultima società ha avanzato analoga istanza rispetto agli impianti Augusta, Bari e Porto Empedocle per il medesimo anno;
- Terna, con la quarta comunicazione Terna, ha informato che il complesso dei dati richiesti con la lettera DMEG, atti a verificare se gli importi del margine di contribuzione indicati nella seconda comunicazione EDIPOWER e nella seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE siano conformi alle disposizioni della deliberazione 111/06, sarà disponibile entro il mese di settembre 2012;
- rispetto agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2011, gli utenti del dispacciamento sono al momento esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; e che l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati;
- nella prima comunicazione EDIPOWER, detta società ha dichiarato il suo impegno a limitare - ad un importo non superiore a quello indicato nella comunicazione medesima - l'ammontare totale dei costi fissi dell'impianto San Filippo del Mela 220 kV da utilizzare per l'anno 2011, ai sensi del comma 65.13, ai fini della quantificazione dello specifico corrispettivo per la reintegrazione dei costi da riconoscere per gli impianti San Filippo del Mela;
- il comma 77.2, lettera m), consente agli utenti del dispacciamento di richiedere a Terna, per l'anno 2011, una revisione dei valori della componente del costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.11, lettera g) - a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse - (di seguito: componente smaltimento), se forniscono elementi sufficienti, oggettivi e verificabili da cui si desuma che i dati utilizzati per la determinazione dei valori attualmente vigenti (dati sugli oneri di smaltimento e residui della combustione forniti a Terna ai sensi della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 1115/08) sono al netto degli oneri per ecotasse;
- a seguito di apposita istanza presentata a Terna da ENEL PRODUZIONE, Terna, con la seconda comunicazione Terna e ai sensi del combinato disposto delle lettere l) ed m), del comma 77.2, ha presentato all'Autorità una proposta in merito alla revisione dei valori della componente smaltimento relativi alle unità essenziali per l'anno 2011 nella disponibilità del menzionato utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione ENEL PRODUZIONE, questa società ha fornito all'Autorità elementi informativi integrativi circa la valorizzazione, per l'anno 2011, della logistica nazionale di un combustibile dell'impianto Sulcis;

- nel caso dei regimi ordinario e di reintegrazione dei costi, è previsto che Terna svolga un controllo sulla conformità alla deliberazione 111/06 dei valori del costo variabile riconosciuto applicati dagli utenti del dispacciamento ai fini della formulazione delle offerte;
- a livello mensile, il prezzo minimo di una o più classi omogenee di certificati verdi ha assunto un valore pari a zero sulla piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi, gestita dal Gestore dei mercati energetici; e che, seppur in misura notevolmente meno frequente, ma in presenza di scambi di certificati, analogo fenomeno ha riguardato anche il prezzo medio ponderato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli standard per la determinazione del costo variabile riconosciuto specifico dell'impianto Centro Energia Ferrara di E.ON sono stati fissati con la deliberazione ARG/elt 172/11; e che il citato impianto è incluso tra gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2012, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- con la comunicazione CEF e la seconda comunicazione E.ON, è stata presentata all'Autorità un'istanza volta a escludere i mesi di esercizio dell'impianto Centro Energia Ferrara secondo il regime Cip6 dal periodo di riferimento per la determinazione dei valori degli standard per l'anno 2012, in quanto non rappresentativi dell'utilizzo previsto per il medesimo anno;
- con la prima e la terza comunicazione Terna, detta società, ai sensi del comma 77.6, lettera j), ha inviato all'Autorità le istanze che, esercitando le facoltà riconosciute dal medesimo comma, ENEL PRODUZIONE ed E.ON hanno avanzato in materia di valorizzazione, per l'anno 2012, dei combustibili che alimentano alcuni dei relativi impianti essenziali; e che, con la prima comunicazione E.ON, quest'ultima società ha fornito all'Autorità ulteriori elementi a supporto della propria richiesta.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- per l'individuazione di un raggruppamento di impianti essenziali, Terna, ai sensi del comma 63.3, configura i più significativi assetti di funzionamento del sistema attesi nell'anno solare successivo, per un numero massimo non superiore a dieci *a livello nazionale*;
- le recenti dinamiche del mercato elettrico, determinate anche dalla rilevante penetrazione della capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili, possono rendere necessario un maggior grado di dettaglio nella definizione degli assetti più significativi di funzionamento del sistema, al fine di preservare un sufficiente grado di omogeneità all'interno di ciascun assetto considerato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti EDIPOWER ed ENEL PRODUZIONE, Terna riconosca a dette società l'acconto di cui al comma 65.30 per l'anno 2011, con riferimento agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per i quali hanno presentato apposita istanza, precisando

che, in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione di cui al comma 63.13, si terrà conto:

- degli esiti delle verifiche sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- dell'esigenza di escludere dai costi riconosciuti qualsiasi maggiorazione del costo variabile riconosciuto relativa alle offerte in vendita sul mercato dei servizi di dispacciamento *ex* comma 65.3.3;
- dell'impegno assunto da EDIPOWER in merito alla limitazione dei costi fissi dell'impianto San Filippo del Mela 220 kV rilevanti ai fini del calcolo del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2011;
- accogliere, limitatamente all'anno 2011, la proposta che, ai sensi del combinato disposto delle lettere l) ed m), del comma 77.2, Terna ha presentato all'Autorità in relazione alla revisione dei valori della componente smaltimento riguardanti le unità essenziali per l'anno 2011 nella disponibilità di ENEL PRODUZIONE;
- che, ai fini esclusivi della determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo all'impianto Sulcis per l'anno 2011, si tengano in considerazione gli elementi informativi integrativi che ENEL PRODUZIONE ha fornito con la prima comunicazione, in relazione alla valorizzazione della componente a copertura degli oneri di logistica nazionale di uno dei combustibili che alimentano l'impianto;
- che, in base ai dati acquisiti dall'Autorità e ai fini esclusivi della determinazione dei corrispettivi di reintegrazione per l'anno 2011, siano modificati i valori della componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri di logistica nazionale di un combustibile degli impianti Augusta e Porto Empedocle, nonché della componente a copertura degli oneri di logistica nazionale di un combustibile dell'impianto Sulcis;
- che Terna effettui un controllo di conformità, oltre che sui valori del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte, anche sull'importo del margine di contribuzione indicato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento per il riconoscimento dell'acconto *ex* comma 65.30 e del corrispettivo *ex* comma 63.13; e che, per margine di contribuzione si intenda la differenza, riferita a ciascuna unità di produzione di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi, tra i ricavi riconosciuti, ivi incluse le eventuali partite economiche figurative determinate in applicazione della deliberazione 111/06 e i costi variabili riconosciuti; e che gli esiti del menzionato controllo siano forniti all'Autorità, nell'ambito del processo di determinazione degli acconti *ex* comma 65.30 e del corrispettivo *ex* comma 63.13;
- che il Gestore dei mercati energetici fornisca a Terna specifici dati sulle partite economiche e sui volumi registrati sui mercati dell'energia con riferimento a ciascuna unità di impianti in regime di reintegrazione, in modo da consentire a Terna di disporre di un quadro informativo completo per la verifica di conformità sopra descritta;
- nell'ambito di ciascun mese, escludere, dal calcolo del valore standard dei certificati verdi, le classi omogenee degli stessi che presentino un prezzo minimo pari a zero sulla piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali, al fine di applicare nel calcolo medesimo dati sufficientemente rappresentativi di fisiologiche condizioni di operatività del mercato.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- che, rispetto a quanto stabilito con la deliberazione ARG/elt 172/11, i valori degli standard relativi all'impianto Centro Energia Ferrara per l'anno 2012 siano rideterminati, applicando come periodo di riferimento l'anno 2011, in modo da neutralizzare l'effetto dei mesi in cui l'impianto è stato movimentato in regime Cip6 e in considerazione del fatto che l'esercizio secondo tale regime è significativamente differente rispetto all'operatività in condizioni di libero mercato o di essenzialità;
- accogliere, limitatamente all'anno 2012, le istanze - di cui alla prima comunicazione Terna - avanzate da ENEL PRODUZIONE con riferimento alle metodologie di valorizzazione delle componenti a copertura del costo per i combustibili degli impianti essenziali per l'anno 2012 nella disponibilità del medesimo utente;
- considerando esclusivamente il valore percentuale inferiore dell'intervallo indicato nella prima comunicazione E.ON, accogliere, limitatamente all'anno 2012, l'istanza avanzata da E.ON - di cui alla terza comunicazione Terna, come integrata dagli elementi di cui alla citata comunicazione E.ON -, con riferimento alla valorizzazione del costo di uno dei combustibili che alimentano l'impianto Fiumesanto nell'anno 2012.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- confermare, per l'anno 2013:
 - le categorie tecnologia-combustibile e i relativi valori degli standard – cioè rendimento standard, standard di emissione e standard della componente smaltimento - validi per l'anno 2012;
 - le eccezioni ammesse dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento ai criteri di valorizzazione dei combustibili, ad esclusione di quelle riguardanti la logistica nazionale di un combustibile che alimenta l'impianto Augusta e la valorizzazione di un combustibile utilizzato nell'impianto Fiumesanto;
- procedere all'esclusione appena descritta, in quanto attiene a eccezioni legate a condizioni contingenti o caratterizzate da rilevante volatilità;
- che, ai fini dell'individuazione di un raggruppamento di impianti essenziali, Terna possa configurare un numero massimo di dieci assetti più significativi di funzionamento *per ciascun aggregato di zone geografiche* rilevante per la definizione del fabbisogno di riserva secondaria e terziaria, di cui all'Allegato 22 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna

DELIBERA

1. Terna riconosca a EDIPOWER, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, l'acconto previsto dal comma 65.30, i cui importi sono indicati nell'Allegato A;

2. Terna riconosca a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Augusta, Bari e Porto Empedocle, l'acconto previsto dal comma 65.30, i cui importi sono riportati nell'Allegato B;
3. Terna dia seguito alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 31 agosto 2012;
4. di accogliere la proposta che, ai sensi del combinato disposto delle lettere l) ed m) del comma 77.2, Terna ha presentato all'Autorità in merito alla revisione dei valori della componente smaltimento, relativi alle unità essenziali per l'anno 2011 nella disponibilità di ENEL PRODUZIONE;
5. di modificare, secondo quanto indicato nell'Allegato B e ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto per la reintegrazione dei costi attinenti all'anno 2011, i valori della componente a copertura degli oneri per la logistica nazionale:
 - a) di un combustibile degli impianti Augusta e Porto Empedocle
 - b) di due combustibili dell'impianto Sulcis;
6. di accogliere, nei termini indicati in premessa, l'istanza - di cui alla prima comunicazione Terna - avanzata da ENEL PRODUZIONE e l'istanza - di cui alla terza comunicazione Terna, come integrata dalla prima comunicazione E.ON - presentata da E.ON, con riferimento alle metodologie di valorizzazione delle componenti a copertura del costo per i combustibili di alcuni impianti essenziali per l'anno 2012;
7. ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto che rileva per la formulazione delle offerte, i valori determinati secondo le metodologie di cui al punto 6 e l'integrazione al comma 64.21, apportata dal presente provvedimento, siano applicati a partire dalle offerte relative al giorno 1 settembre 2012;
8. entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, Terna, utilizzando i dati rilevanti dell'intero anno 2011 e applicando le disposizioni del comma 64.29, lettera b), comunichi a E.ON, in relazione all'impianto Centro Energia Ferrara, i valori aggiornati del rendimento standard di cui al comma 64.13, dello standard di emissione di cui al comma 64.20 e dello standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11;
9. entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 8, E.ON adempia agli obblighi - ove necessario - ed eserciti le facoltà di cui al comma 64.30;
10. entro trenta (30) giorni dalla ricezione delle segnalazioni e delle richieste formulate da E.ON, adempiendo agli obblighi ed esercitando le facoltà di cui al punto 9, e, comunque, non oltre sessanta (60) giorni dall'invio della comunicazione di cui al punto 8, Terna, con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara, presenti all'Autorità le proposte e le eventuali segnalazioni di cui al comma 64.31; e che le citate proposte si intendano approvate se l'Autorità non si esprime entro trenta (30) giorni dalla ricezione delle stesse; e che, in caso di silenzio-assenso, Terna provveda tempestivamente a comunicare a E.ON quanto approvato dall'Autorità;
11. i valori degli standard approvati ai sensi del punto 10 rilevino esclusivamente ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto per la reintegrazione dei costi concernente l'anno 2012;
12. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione 111/06, nei termini di seguito indicati:
 - al comma 63.3, lettera b), sostituire le parole "configurare i più significativi assetti di funzionamento del sistema attesi nell'anno solare successivo, per un numero massimo non superiore a dieci (10)" con le parole seguenti:

“configurare i più significativi assetti di funzionamento del sistema attesi nell’anno solare successivo, per un numero massimo non superiore a dieci (10) per ciascun aggregato di zone geografiche rilevante per la definizione del fabbisogno di riserva secondaria e terziaria, di cui all’Allegato 22 del Codice di Rete.”;

- alla fine del comma 64.21, sono aggiunte le seguenti parole:
“nell’ambito di ciascun mese, sono esclusi dal calcolo del valore standard i prezzi medi ponderati espressi dalla piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali e riferiti a classi omogenee di certificati verdi che presentino un prezzo minimo pari a zero.”;
- al comma 65.24, le parole “l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire” sono sostituite dalle parole seguenti:
“l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire all’Autorità”;
- dopo il comma 65.24, è aggiunto il comma seguente: “
65.24.1 Per ciascuna unità degli impianti di produzione ammessi alla reintegrazione dei costi, gli utenti del dispacciamento interessati forniscono a Terna, secondo modalità dalla stessa definite:
a) il conto economico separato di cui al comma 65.24, lettera a), limitatamente alle partite economiche che rientrano nelle categorie dei ricavi e dei costi variabili riconosciuti;
b) la nota di commento di cui al comma 65.24, lettera c), limitatamente alle sezioni riguardanti le partite economiche di cui alla precedente lettera a).
Tra i ricavi di cui alla lettera a), sono incluse le partite economiche figurative, di segno positivo (maggiori ricavi) e negativo (minori ricavi), che derivano dall’applicazione della disciplina di cui ai commi da 65.2 a 65.3.5.”;
- al comma 65.28, le parole “invia all’Autorità i documenti di cui al comma 65.24” sono sostituite dalle parole seguenti:
“invia i documenti di cui al comma 65.24 all’Autorità e i documenti di cui al comma 65.24.1 a Terna”;
- il testo del comma 65.31 è sostituito dal testo seguente: “
65.31 Nel caso di richiesta dell’acconto del corrispettivo di cui al comma 63.13 relativo a un determinato anno solare, l’utente del dispacciamento, entro il 30 settembre del medesimo anno, invia i documenti di cui al comma 65.24 all’Autorità e i documenti di cui al comma 65.24.1 a Terna. A detti documenti si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile e dichiarazione sostitutiva di cui al comma 65.28. Entro lo stesso termine, fatto salvo quanto stabilito al comma 65.29, l’utente del dispacciamento può esercitare le facoltà ed è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 65.29.”;
- dopo il comma 65.31, sono aggiunti i commi seguenti: “
65.32 Per ciascuna unità degli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi, entro il 31 luglio dell’anno cui si riferisce il corrispettivo di cui al comma 63.13, il Gestore dei mercati energetici comunica a Terna, secondo le modalità dalla stessa definite, i seguenti dati, attinenti al primo semestre dell’anno medesimo:
a) il programma post-MGP di immissione;

- b) il programma C.E.T. di immissione e la valorizzazione dello stesso, applicando per ciascuna ora l'appropriato prezzo zonale espresso dal mercato del giorno prima;
 - c) il programma C.E.T. post-MGP di immissione;
 - d) le quantità di energia elettrica venduta e acquistata sul mercato infragiornaliero;
 - e) i ricavi e i costi, rispettivamente per vendite e acquisti, sul mercato del giorno prima e sul mercato infragiornaliero.
- 65.33 Per ciascuna unità degli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il corrispettivo di cui al comma 63.13, il Gestore dei mercati energetici comunica a Terna, secondo le modalità dalla stessa definite, i dati indicati alle lettere da a) a d) del comma 65.32, attinenti all'intero anno di competenza del menzionato corrispettivo.
- 65.34 Terna verifica che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nei documenti di cui al comma 65.28 o di cui al comma 65.31 sia determinato conformemente alle disposizioni della presente deliberazione in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi. Entro novanta (90) giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 65.28 o di cui al comma 65.31, Terna comunica all'Autorità gli esiti della verifica sopra descritta, evidenziando eventuali difformità e l'impatto economico delle stesse sulla determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13. Gli utenti del dispacciamento interessati si rendono disponibili a fornire a Terna le informazioni integrative necessarie per lo svolgimento della verifica. Il termine sopra indicato è sospeso per il periodo che intercorre dalla richiesta di informazioni integrative all'acquisizione delle stesse da parte di Terna.”;
- al comma 77.2, dopo la lettera m), sono aggiunte le lettere seguenti: “
 - n) il comma 65.32 non trova applicazione;
 - o) il termine di cui al comma 65.33 è prorogato al 2 settembre 2012;
 - p) il termine di cui al comma 65.34 è esteso a centocinquanta (150) giorni per la verifica dei documenti di cui al comma 65.28, fatte salve le cause di sospensione.”;
 - al comma 77.6, dopo la lettera k), sono aggiunte le lettere seguenti: “
 - l) il termine di cui al comma 65.32 è prorogato al 2 settembre 2012;
 - q) il termine di cui al comma 65.34 è esteso a centottanta (180) giorni per la verifica dei documenti di cui al comma 65.31, fatte salve le cause di sospensione.”
 - dopo il comma 77.9, sono aggiunti i commi seguenti: “

77.10 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2013 sono quelle elencate al comma 77.3 e, per ciascuna di dette categorie, sono confermati, per l'anno 2013, i valori degli standard - rendimento standard di cui al comma 64.13, standard di emissione di cui al comma 64.20 e standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 - validi per l'anno 2012.

- 77.11 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2013:
- a) sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha approvato per l'anno 2012 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b), o del comma 77.6, lettera j);
 - b) dalla conferma di cui alla lettera a), sono esclusi i criteri specifici approvati dall'Autorità, per l'anno 2012, con riferimento all'impianto Fiumesanto e alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale relativi a un combustibile dell'impianto Augusta.”;
13. di modificare la deliberazione ARG/elt 110/11 nei termini di seguito indicati:
- all'articolo 1, penultimo punto elenco, le lettere “j)”, “k)” ed “l)” sono rispettivamente sostituite dalle lettere “k)”, “l)” ed “m)”;
14. di trasmettere l'Allegato A ad EDIPOWER e l'Allegato B a ENEL PRODUZIONE;
15. di trasmettere gli Allegati A e B a Terna per la finalità di cui al punto 3;
16. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A e B e la nuova versione della deliberazione 111/06, risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni